

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 54/2003 della Commissione, del 13 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 55/2003 della Commissione, del 13 gennaio 2003, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 3
- Regolamento (CE) n. 56/2003 della Commissione, del 13 gennaio 2003, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli 5
- ★ **Direttiva 2003/5/CE della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva deltametrina ⁽¹⁾** 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/17/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ⁽¹⁾** 10

2003/18/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo** 18

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo 22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2003/19/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 2002, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985** 34

Commissione

2003/20/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativa all'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 5304]** 35

2003/21/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica la decisione 2002/673/CE recante approvazione dei programmi relativi all'effettuazione negli Stati membri di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici [notificata con il numero C(2002) 5488]** 37

2003/22/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa all'acquisto da parte della Comunità di vaccini contro la peste suina classica e alla costituzione di una riserva comunitaria di tali vaccini [notificata con il numero C(2002) 5490]** 40

2003/23/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa ad un contributo alla macellazione obbligatoria di animali, fra il 1° luglio e il 31 ottobre 2001, per via dell'fta epizootica nel Regno Unito [notificata con il numero C(2002) 5491]** 41

2003/24/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato [notificata con il numero C(2002) 5496]** 44

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'Oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'Oltremare») (GU L 348 del 21.12.2002)** 46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 54/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	76,7
	204	48,2
	212	102,0
	999	75,6
0707 00 05	052	135,2
	628	151,4
	999	143,3
0709 10 00	220	91,4
	999	91,4
0709 90 70	052	92,5
	204	165,0
	999	128,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	52,4
	204	54,6
	220	55,4
	999	54,1
0805 20 10	204	68,5
	999	68,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,5
	204	78,2
	220	54,6
	624	75,1
	999	68,3
0805 50 10	052	76,2
	220	81,2
	600	79,7
	999	79,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	41,6
	400	97,8
	404	106,8
	720	128,1
	999	93,6
0808 20 50	052	124,8
	400	118,8
	528	82,9
	720	48,6
	999	93,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 55/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2003
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1832/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano

continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Piatto pronto, formato dai due componenti seguenti, impacchettati separatamente, presentati insieme per la vendita al dettaglio:</p> <p>a) riso precotto (150 g); e</p> <p>b) curry (200 g), composto da latte di cocco (72 %), carne di pollo (20 %), spezie miste (7 %), citronella (0,5 %) ed estratto di acciughe (0,5 %).</p>	1904 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1904, 1904 90 e 1904 90 10.</p> <p>Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio ai sensi della regola generale 3 b). Il suo carattere essenziale è conferito dal riso (voce 1904).</p>
<p>2. Piatto pronto, formato dai due componenti seguenti, impacchettati separatamente, presentati insieme per la vendita al dettaglio:</p> <p>a) riso precotto (150 g); e</p> <p>b) curry (200 g), composto da latte di cocco (65 %), carne di pollo (14 %), spezie miste (13,2 %), melanzane (3 %), basilico (2,5 %) ed estratto di acciughe (2,3 %).</p>	1904 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1904, 1904 90 e 1904 90 10.</p> <p>Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio ai sensi della regola generale 3 b). Il suo carattere essenziale è conferito dal riso (voce 1904).</p>
<p>3. Piatto pronto, formato dai due componenti seguenti, impacchettati separatamente, presentati insieme per la vendita al dettaglio:</p> <p>a) riso precotto (150 g); e</p> <p>b) curry (200 g), composto da latte di cocco (65,4 %), carne di pollo (15,5 %), patate (10 %), spezie miste (7,1 %) ed estratto di acciughe (2 %).</p>	1904 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1904, 1904 90 e 1904 90 10.</p> <p>Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio ai sensi della regola generale 3 b). Il suo carattere essenziale è conferito dal riso (voce 1904).</p>
<p>4. Piatto pronto, formato dai due componenti seguenti, impacchettati separatamente, presentati insieme per la vendita al dettaglio:</p> <p>a) riso precotto (150 g); e</p> <p>b) curry (200 g), composto da latte di cocco (50 %), manzo (20 %), patate (15 %), spezie miste (7 %), arachidi (3 %), estratto di acciughe (3 %) e cipolle (2 %).</p>	1904 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1904, 1904 90 e 1904 90 10.</p> <p>Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio ai sensi della regola generale 3 b). Il suo carattere essenziale è conferito dal riso (voce 1904).</p>
<p>5. Prodotto in polvere con la seguente composizione (percentuale in peso):</p> <p>– proteine 92</p> <p>– – tenore di collagene: 65</p> <p>– umidità 4</p> <p>– ceneri (550 °C) 4</p> <p>Il prodotto, che è solubile nell'acqua, è ottenuto da ossa per idrolisi e viene utilizzato per legare acqua, ad esempio nei prodotti a base di carne.</p>	3504 00 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3504 e 3504 00 00.</p> <p>Considerato che il prodotto è ottenuto da ossa e vista la sua composizione, esso non può essere qualificato un estratto di carne della voce 1603 né una gelatina della voce 3503 a motivo del tenore di collagene e di ceneri.</p> <p>Per l'alto tenore proteico, il prodotto presenta le caratteristiche di un isolato di proteine della voce 3504.</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 56/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2003
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2259/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi corrispondenti ai titoli d'esportazione del sistema A3 che possono essere rilasciati, diversi da quelli richiesti nel quadro degli aiuti alimentari.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele i tassi massimi necessari per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, le arance, i limoni e le mele i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 2259/2002 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.
⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.
⁽³⁾ GU L 344 del 19.12.2002, pag. 5.

ALLEGATO

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netta)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori	20	100 %
Arance	23	91 %
Limoni	18	41 %
Mele	11	9 %

DIRETTIVA 2003/5/CE DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2003****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva deltametrina****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ⁽⁴⁾, fissa un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce tale elenco, in cui figura la deltametrina.
- (2) Gli effetti della deltametrina sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Conformemente al regolamento (CE) n. 933/94 la Svezia è stata designata Stato membro relatore. Il 6 ottobre 1998 la Svezia ha presentato alla Commissione le relative relazioni di valutazione e raccomandazioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) Tale relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 18 ottobre 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente la deltametrina.
- (4) Dal riesame non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
- (5) Dai vari esami effettuati è risultato che si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti deltametrina soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, para-

grafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la deltametrina nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

- (6) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella direttiva 91/414/CEE. È pertanto adeguato prevedere che il rapporto di riesame definitivo, salvo le informazioni di carattere riservato, sia tenuto disponibile o reso disponibile dagli Stati membri per consultazione da parte di eventuali interessati.
- (7) Prima di procedere all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, è opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano.
- (8) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE riguardo ai prodotti fitosanitari contenenti deltametrina e per riesaminare le autorizzazioni esistenti, in modo da garantire il rispetto delle condizioni concernenti la deltametrina stabilite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva 91/414/CEE.
- (9) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame della deltametrina (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2004 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° maggio 2004.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente deltametrina allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2004.

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente deltametrina, come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 ottobre 2003, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 ottobre 2007.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1° novembre 2003.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Testo da inserire al fondo della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«40	Deltametrina CAS N. 52918-63-5 Numero CIPAC 333	(S)- α -ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropano carbossilato	980 g/kg	1° novembre 2003	31 ottobre 2013	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame della deltametrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 18 ottobre 2002. In tale valutazione generale gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione, — devono monitorare la situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione acuta con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, — devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/17/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽³⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 30 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme relative ai controlli ufficiali delle sementi in Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Cile, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Israele, Lettonia, Marocco, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Turchia, Stati Uniti d'America, Uruguay, Jugoslavia e Sudafrica contemplano un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante il periodo di produzione delle sementi.
- (2) Tali norme dispongono di massima che le sementi possono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi ufficialmente chiusi in conformità dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al

commercio internazionale. Le norme prevedono altresì che il campionamento e l'analisi siano effettuati conformemente ai metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA) o, se del caso, dell'Associazione degli analisti ufficiali delle sementi (AOSA).

- (3) Un esame di tali norme e delle relative modalità di applicazione nei paesi terzi menzionati ha accertato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi soddisfano le condizioni fissate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. Le disposizioni nazionali applicabili alle sementi raccolte e controllate in tali paesi offrono, per quanto concerne le caratteristiche, il regime di esame, l'identificazione, la marcatura e il controllo delle sementi, le stesse garanzie delle disposizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nella Comunità, purché siano rispettate le altre condizioni relative alle colture destinate alla produzione di sementi e alle sementi prodotte, in particolare per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi.
- (4) La decisione 95/514/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ⁽⁵⁾ stabilisce che, per un periodo determinato, le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi della normativa comunitaria e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte ai sensi della normativa comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60).

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 1309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/68/CE (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32).

⁽⁵⁾ GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/276/CE della Commissione (GU L 96 del 13.4.2002, pag. 28).

- (5) La decisione 95/514/CE scade il 31 dicembre 2002 e occorrerebbe pertanto adottare una nuova decisione, che dovrebbe essere estesa per includere in particolare l'Estonia, la Lettonia e la Jugoslavia.
- (6) Appare opportuno limitare a cinque anni la validità dell'equivalenza a norma della presente decisione.
- (7) È opportuno inserire nella presente decisione norme specifiche in materia di rietichettatura e richiusura nella Comunità che includano norme analoghe a quelle contenute nella decisione 86/110/CE⁽¹⁾ non più in vigore.
- (8) La legislazione attuale già prevede per le sementi commercializzate nella Comunità, anche quelle non certificate in via definitiva, l'obbligo di indicare se sono trattate chimicamente o se la varietà è stata geneticamente modificata. È opportuno stabilire norme dettagliate sulle indicazioni precise che debbono figurare sull'etichetta delle sementi certificate importate a norma della presente decisione. È opportuno che tali norme riflettano quelle contenute nella decisione 95/514/CE. Sarà opportuno in futuro aggiornare gli allegati della presente decisione in modo da garantire che le sementi importate siano soggette a requisiti equivalenti a quelli previsti da ogni nuova norma che potrà essere introdotta, in particolare in relazione alle sementi non certificate in via definitiva.
- (9) Dovrebbero essere adottate alcune modifiche degli allegati della presente decisione a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, ad esclusione delle sementi di generazioni anteriori alle sementi di base, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché:

- siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell'allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità;
- soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione A.

Articolo 2

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, ad esclusione delle sementi

di generazioni anteriori alle sementi di base, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B.

Articolo 3

1. Qualora sementi equivalenti siano «rietichettate e richiuse» nella Comunità, in conformità dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi delle sementi prodotte nella Comunità.

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.

2. Qualora sia necessaria la rietichettatura e la richiusura nella Comunità di sementi equivalenti, le etichette CE sono utilizzate solo nei seguenti casi:

- se le sementi prodotte negli Stati membri e le sementi della stessa varietà e categoria prodotte in paesi terzi sono miscelate per migliorarne la facoltà germinativa, a condizione che
 - la miscela sia omogenea, e
 - l'etichetta indichi i singoli paesi produttori; oppure
- se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE o 2002/54/CE.

Articolo 4

Le modifiche da apportare agli allegati, tranne quelle riguardanti la colonna 1 della tabella figurante nell'allegato I, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

- La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.
- Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

- Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ALLEGATO I

Paesi, autorità e specie

Paese	Autorità	Specie di cui alle seguenti direttive
1	2	3
Argentina	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Australia	A.F.F.A. Grains Section, Canberra	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Bulgaria	Executive Agency for variety testing, field inspection and seed control, Sofia	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Canada	Canadian Food Inspection Agency, Ottawa	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Cile	Servicio Agrícola y Ganadero Santiago	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Repubblica ceca	Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Praha	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Estonia	Estonian Plant Production Inspectorate, Saku, Harjumaa,	66/401/CEE 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. 2002/57/CE
Croazia	State Institute for Seed and Seedlings, Osijek	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Ungheria	National Institute for Agricultural Quality Control, Budapest	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Israele	Ministry of Agriculture, Bet-Dagan	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Lettonia	Ministry of Agriculture, Riga	66/401/CEE 66/402/CEE
Marocco	Service de Controle des Semences et des Plantes, Rabat	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Nuova Zelanda	Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Polonia	Seed Inspection Service General Inspectorate, Warszawa	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE — ad esclusione delle sementi di Zea mays 2002/57/CE

Paese	Autorità	Specie di cui alle seguenti direttive
1	2	3
Romania	Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Bucuresti	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Slovenia	Ministry of Agriculture, Forestry and Food; Ljubljana	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Slovacchia	Central Control and Testing Institute in Agriculture, Bratislava	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Turchia	Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Stati Uniti d'America	USDA, Beltsville, Maryland	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Uruguay	Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Montevideo	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Iugoslavia	Federal Ministry of Economic and Internal Trade, Belgrade	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Repubblica sudafricana	National Department of Agriculture, Pretoria	66/401/CEE 66/402/CEE — unicamente per Zea mays e Sorghum spp. 2002/57/CE

ALLEGATO II

A. Condizioni relative alle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi

1. Le ispezioni in campo sono effettuate secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, per quanto riguarda:
 - le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di *Beta vulgaris* di cui alla direttiva 2002/54/CE,
 - le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/401/CEE,
 - le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,
 - le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di *Zea mays* e di *Sorghum spp.*,
 - le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di *Zea mays* e *Sorghum spp.* di cui alla direttiva 66/402/CEE.
2. Le sementi non definitivamente certificate devono essere contenute in imballaggi ufficialmente chiusi e muniti di un'etichetta speciale prevista a tal fine dall'OCSE.
3. Le sementi non definitivamente certificate devono essere accompagnate, fatto salvo il certificato previsto dai sistemi OCSE, da un certificato ufficiale recante le seguenti indicazioni:
 - numero di riferimento delle sementi utilizzate per la coltura nel campo e indicazione dello Stato membro o del paese terzo che ha effettuato la certificazione delle sementi,
 - superficie coltivata,
 - quantità delle sementi,
 - attestazione comprovante che sono state rispettate le condizioni che devono soddisfare le colture da cui provengono le sementi.

B. Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi

1. Le sementi indicate in appresso devono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi devono essere ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; le partite delle sementi devono essere accompagnate dai certificati previsti da detti sistemi:
 - le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di *Beta vulgaris* di cui alla direttiva 2002/54/CE,
 - le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE,
 - le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,
 - le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di *Zea mays* e di *Sorghum spp.*,
 - le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di *Zea mays* e *Sorghum spp.* di cui alla direttiva 66/402/CEE.

Le sementi devono inoltre essere conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale.

2. Le sementi devono soddisfare le condizioni in appresso:
 - 2.1. Le condizioni che le sementi devono soddisfare a norma del paragrafo 1, secondo comma, figurano nelle seguenti direttive:
 - direttiva 66/401/CEE, allegato II,
 - direttiva 66/402/CEE, allegato II,
 - direttiva 2002/54/CE, allegato I, parte B,
 - direttiva 2002/57/CE, allegato II.
 - 2.2. Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra, i campioni devono essere ufficialmente prelevati in conformità delle norme dell'ISTA e il loro peso deve essere conforme al peso previsto da tali metodi, tenuto conto dei pesi specificati nelle seguenti direttive:
 - direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,
 - direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

- direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,
- direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.

2.3. L'esame deve essere effettuato ufficialmente in conformità delle norme dell'ISTA.

2.4. In deroga ai punti 2.2 e 2.3, il campionamento e il controllo delle sementi possono essere effettuati conformemente all'esperimento derogatorio relativo al campionamento e all'analisi delle sementi di cui all'allegato V, sezione A, della decisione adottata dal Consiglio dell'OCSE il 28 settembre 2000 relativa ai sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.

3. Per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi, le sementi devono soddisfare le condizioni supplementari in appresso:

3.1. Devono figurare le seguenti indicazioni ufficiali:

- attestazione che le sementi sono conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale: «regole e norme CE»,
- attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: «campionamento e analisi effettuati, in conformità delle norme ISTA relative al certificato di color arancio o verde, da ... (nome o iniziali della stazione ISTA di analisi delle sementi)»,
- data della chiusura ufficiale dell'imballaggio,
- qualora le partite di sementi siano state «rietichettate e richiuse» secondo i sistemi OCSE, anche un'attestazione che tali operazioni sono state effettuate e l'indicazione della data più recente di richiusura e delle autorità responsabili,
- paese di produzione,
- peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri o di glomeruli nel caso delle sementi di barbabietole e
- in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e del rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

Tali indicazioni possono figurare o sull'etichetta OCSE o su un'etichetta ufficiale supplementare sulla quale devono essere indicati il nome del servizio e il paese. Le eventuali etichette del fornitore devono avere una presentazione tale da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale supplementare.

3.2. Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e recano tutte le informazioni eventualmente richieste nell'ambito delle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione comunitaria.

3.3. Una scheda ufficiale, acclusa all'interno dell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, deve essere indicato, se del caso, se si tratta di sementi monogermi o di precisione.

Tale scheda non è indispensabile quando le indicazioni minime sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio o se sono utilizzate un'etichetta adesiva o un'etichetta in materiale non lacerabile.

3.4. Gli eventuali trattamenti chimici subiti dalle sementi ed il principio attivo devono figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale, nonché sull'imballaggio o all'interno del medesimo.

3.5. Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, le schede ufficiali e gli imballaggi devono essere redatte almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

4. Le partite di sementi devono essere accompagnate da un certificato ISTA color arancio o verde, recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.

5. Nel caso delle sementi di base di varietà la cui selezione conservatrice si effettua esclusivamente nella Comunità, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte nella Comunità.

Nel caso delle sementi di base delle altre varietà, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte sotto la responsabilità delle persone incaricate della selezione conservatrice, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nella Comunità o in un paese terzo che beneficia, in virtù della decisione 97/788/CE⁽¹⁾, dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuate in paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/580/CE (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 26).

6. Per le sementi certificate di tutte le generazioni le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte e ufficialmente controllate e certificate:
- nella Comunità o
 - in un paese terzo che benefici dell'equivalenza ai sensi della presente decisione per la produzione delle sementi di base della specie in questione, sempreché siano state prodotte a partire da sementi ottenute a norma del punto 5.
7. Nel caso del Canada e degli Stati Uniti d'America, in deroga al:
- punto 2.2 e punto 2.3,
 - punto 3.1, secondo trattino e
 - punto 4,
- il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati di analisi delle sementi possono essere effettuati da laboratori di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuti conformemente alle norme AOSA. In questo caso:
- deve figurare la seguente attestazione ai sensi del punto 3.1: «Sottoposte a campionamento e analizzate, conformemente alle norme AOSA, da ...» (nome o iniziali del laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto) e
 - il certificato obbligatorio ai sensi del punto 4 deve essere rilasciato dal laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto sotto la responsabilità dell'autorità di cui all'allegato I.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/18/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽¹⁾, prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Romania devono esaminare, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.
- (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Romania sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 98/626/CE del Consiglio⁽²⁾.
- (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania⁽³⁾. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.
- (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Romania si sono conclusi il 18 giugno 2002.
- (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il

nuovo protocollo dell'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in seguito denominato «il protocollo»).

- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁴⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁵⁾.
- (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2435/2000 è stato sostituito e dovrebbe quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità allo scopo di impegnare la Comunità.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato Ab) del regolamento (CE) n. 2435/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nell'allegato Ab) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽¹⁾ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2435/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Romania

(di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598 09.4537	0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4753	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
09.4756	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
09.4765	0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, freschi o refrigerati Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, congelati Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina
09.5855	0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105
09.4758	0406	Formaggi e latticini
09.6101	0702 00 00	Pomodori
09.6103	0703 10 19	Cipolle, escluse quelle da seme
09.6105	ex 0704 10 00 0704 90 10 0704 90 90	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 30 novembre Cavoli bianchi e cavoli rossi Altri
09.6107	ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 1° novembre al 15 maggio
09.5611	ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre
09.6109	0708 20 00	Fagioli
09.6111	0709 60 10	Peperoni
09.6113	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00	Piselli, congelati Fagioli, congelati Altri legumi da granella, congelati
09.4726	0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus
09.6119	0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro
09.6121	0809 10 00	Albicocche
09.6123	0809 40 05	Prugne

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.6125	0810 10 00	Fragole
09.6131	0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00	Albicocche, secche Prugne, secche Mele, secche
09.4766	1001	Frumento (grano) e frumento segalato
09.5871	1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
09.4767	1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
09.5872	1101 1103 11 1103 20 60	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato Semole e semolini di frumento (grano) Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)
09.5873	1107	Malto
09.6133	1209 29 80 1209 99 91 1209 99 99	Altri semi, frutti e spore
09.6137	1512 11 91 1512 19 91	Oli di girasole
09.4751	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, esclusi quelli di fegato
09.6139	1602 31 1602 32 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili
09.4752	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie suina domestica
09.4768	1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina
09.6141	2001 10 00 2001 90 60 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2001 90 93 2001 90 96	Cetrioli e cetriolini, conservati Altri ortaggi, legumi e frutta, conservati
09.6143	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori conservati
09.5545	2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus
09.6145	2005 40 00	Piselli
09.5723	2007 10 99 2007 99 10 2007 99 98	Altre preparazioni omogeneizzate Puree e paste di prugne Altre preparazioni
09.6149	2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70	Tabacco

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA ROMANIA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1995 ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Romania esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.
- (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ⁽²⁾ per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dell'esito dell'Uruguay Round del GATT.
- (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 26 maggio 2000 e il 18 giugno 2002.
- (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2435/2000 ⁽³⁾, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Romania ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° luglio 2000, delle equivalenti concessioni rumene (ordinanza d'urgenza n. 124 del 30 luglio 2000) ⁽⁴⁾.
- (6) Le concessioni sopra indicate devono essere completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Romania definito negli allegati Aa) e Ab) e il regime applicabile all'importazione nella Romania di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati Ba) e Bb) del presente protocollo, sostituiscono quelli stabiliti negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante di quest'ultimo.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Romania secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

⁽⁴⁾ MO I, 306 del 4.7.2000.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundzwei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundratvå.

Încheiat la Bruxelles, la data de douăzeci decembrie a anului două mii doi.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



Pentru România



ALLEGATO Aa)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania sono aboliti — codici NC ⁽¹⁾

0101	0604 91 41	0810 40 50	1208 10 00	1602 49 90	2008 92 72
0104 10 30	0604 91 49	0810 40 90	1209 10 00	1602 90 31	2008 99 11
0104 10 80	0604 91 90	0810 50 00	1209 21 00	1602 90 41	2008 99 19
0104 20	0604 99 90	0810 60 00	1209 23 80	1602 90 72	2008 99 25
0106 19 10	0701 10 00	0810 90 95	1209 29 50	1602 90 74	2008 99 26
0106 39 10	0704 20 00	0811 90 70	1209 29 60	1602 90 76	2008 99 46
0204	0706 90 30	0811 90 85	1209 30 00	1602 90 78	2008 99 47
0205	0707 00 90	0812 10 00	1209 91	1602 90 98	2008 99 49
0206 80 91	0709 20 00	0812 90 20	1211 90 30	1603 00 10	2008 99 61
0206 90 91	0709 52 00	0812 90 30	1212 10 10	1703	2008 99 62
0208 10 11	0709 59 10	0812 90 40	1212 10 99	2001 90 20	2009 21 00
0208 10 19	0709 59 30	0812 90 50	1214 90 10	2001 90 65	2009 29 19
0208 20 00	0709 60 99	0812 90 60	1302 19 05	2001 90 91	2009 29 99
0208 30 00	0709 90 20	0812 90 99	1502 00 90	2003 20 00	2009 31 19
0208 40	0709 90 31	0813 40 95	1503 00 19	2003 90 00	2009 31 51
0208 50 00	0709 90 40	0813 50 31	1503 00 90	2004 90 30	2009 31 59
0208 90 10	0709 90 50	0813 50 99	1504 10 10	2005 60 00	2009 31 91
0208 90 55	0710 80 61	0814 00 00	1504 10 99	2005 90 10	2009 31 99
0208 90 60	0710 80 69	0901 12 00	1504 20 10	2005 90 50	2009 39 19
0208 90 95	0710 80 85	0901 21 00	1504 30 10	2005 90 75	2009 39 39
0210 91 00	0711 20	0901 22 00	1509 10 10	2006 00 91	2009 39 55
0210 92 00	0711 30 00	0901 90 90	1509 90 00	2006 00 99	2009 39 59
0210 93 00	0711 90 10	0902 10 00	1510 00	2008 19 11	2009 39 95
0210 99 10	0712 31 00	0904 12 00	1511 10 90	2008 19 13	2009 39 99
0210 99 21	0712 32 00	0904 20 10	1511 90	2008 19 51	2009 41 91
0210 99 29	0712 33 00	0904 20 90	1512 21	2008 19 59	2009 41 99
0210 99 31	0712 39 00	0905 00 00	1512 29	2008 19 93	2009 49 19
0210 99 39	0713 50 00	0907 00 00	1513	2008 20 19	2009 49 93
0210 99 59	0714 20	0910 20 90	1515 21	2008 20 39	2009 49 99
0210 99 60	0714 90 90	0910 40 13	1515 30 90	2008 20 51	2009 71
0407 00 90	0802 12 90	0910 40 19	1515 50	2008 20 59	2009 79 19
0409 00 00	0802 21 00	0910 40 90	1515 90 29	2008 20 71	2009 79 30
0410 00 00	0802 22 00	0910 91 90	1515 90 39	2008 20 79	2009 79 93
0601	0802 31 00	0910 99 99	1515 90 40	2008 20 91	2009 79 99
0602 30 00	0802 32 00	1006 10 10	1515 90 51	2008 20 99	2302 50 00
0602 90 10	0802 40 00	1007 00 10	1515 90 59	2008 30 11	2306 90 19
0602 90 30	0802 50 00	1008 10 00 ⁽²⁾	1515 90 60	2008 30 31	2308 00 90
0602 90 41	0802 90 50	1008 20 00 ⁽²⁾	1515 90 91	2008 30 39	2309 90 10
0602 90 45	0802 90 60	1008 90 ⁽²⁾	1515 90 99	2008 30 51	2309 90 31
0602 90 49	0802 90 85	1102 90 90 ⁽²⁾	1516 10	2008 30 55	2309 90 41
0602 90 51	0808 10 10	1103 19 90 ⁽²⁾	1518 00 31	2008 30 59	2309 90 51
0602 90 59	0809 40 90	1103 20 90 ⁽²⁾	1518 00 39	2008 30 71	2309 90 91
0604 10 90	0810 20 90	1106 10 00	1522 00 91	2008 30 75	
0604 91 21	0810 30 90	1106 30	1602 41 90	2008 30 79	
0604 91 29	0810 40 30	1108 20 00	1602 42 90	2008 30 90	

⁽¹⁾ Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

⁽²⁾ I dazi doganali all'importazione di questi prodotti sono aboliti, a condizione che non fruiscono di restituzioni all'esportazione.

ALLEGATO Ab)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
0102 90 05 0102 90 21	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg	10	178 000 capi	178 000 capi	0	(3) (9)
0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	10	153 000 capi	153 000 capi	0	(3) (9)
ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	7 000 capi	0	(4) (9)
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	3 500	4 000	0	(8) (9)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	20	15 625	15 625	0	(5) (9)
0206 10 95	Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, freschi o refrigerati	esenzione	50	100	0	(8)
0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, congelati					
0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate					
0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina					
0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105	esenzione	3 600	3 900	300	(8) (9)
0406	Formaggi e latticini	esenzione	2 400	2 600	200	(8) (9)
0603 90 00	Fiori recisi, non freschi	35	illimitata	illimitata		
0702 00 00	Pomodori	20	9 750	9 750	0	(7) (9)
0703 10 19	Cipolle, escluse quelle da seme	esenzione	170	170	0	(9)
0703 20	Agli	9,6 % ad valorem	illimitata	illimitata		
ex 0704 10 00 0704 90 10 0704 90 90	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 30 novembre Cavoli bianchi e cavoli rossi Altri	20	3 250	3 250	0	(9)
ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 1° novembre al 15 maggio	20	4 000	4 000	0	(7) (9)
ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	80	illimitata	illimitata		(7)
ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	12 % ad valorem	330	330	0	(7) (9)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
0708 20 00	Fagioli	esenzione	250	250	0	(⁹)
ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	56	illimitata	illimitata		
ex 0709 90 00	Zucche, dal 1° gennaio al 31 marzo	56				
ex 0709 90 90	Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	56				
0709 60 10	Peperoni	esenzione	3 000	3 000	0	(⁹)
0710 21 00	Piselli, congelati	20	250	250	0	(⁹)
0710 22 00	Fagioli, congelati					
0710 29 00	Altri legumi da granella, congelati					
0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus	8,4 % ad valorem	500	500	0	(⁹)
0712 20 00	Cipolle, secche	50	illimitata	illimitata		
ex 0712 90 90	Barbaforte o Cren	esenzione				
ex 0806 10 10	Uve da tavola fresche, dal 1° gennaio al 14 luglio (esclusa la varietà Emperor, unicamente dal 1° al 31 gennaio)	esenzione	illimitata	illimitata		
ex 0807 11 00	Meloni, dal 1° novembre al 30 aprile	59	illimitata	illimitata		
0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro	20	250	250	0	(⁷) (⁹)
0809 10 00	Albicocche	20	2 500	2 500	0	(⁷) (⁹)
0809 20 05	Ciliege acide	73	illimitata	illimitata		(⁷)
0809 40 05	Prugne	20	4 250	4 250	0	(⁷) (⁹)
0810 00	Fragole	20	3 195	3 195	0	(⁶) (⁹)
0810 20 10 0810 30 10 0810 30 30	Lamponi Ribes nero (cassis) Ribes rosso	esenzione	illimitata	illimitata		(⁶)
0811 10 90	Fragole	36	illimitata	illimitata		(⁶)
0811 20 31	Lamponi	39				(⁶)
0811 20 39	Ribes nero (cassis)	28				(⁶)
0811 20 59	More di rovo o di gelso	53				
0811 20 90	Altre bacche	33				
0811 90 50	Mirtilli neri	47				
ex 0811 90 95	Cotogne	56				
ex 0811 90 95	Frutti della rosa canina	esenzione				
ex 0811 90 95	Altre frutta, diverse dalle cotogne e dai frutti della rosa canina	33				

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
0813 10 00	Albicocche, secche	esenzione	1 250	1 250	0	(9)
0813 20 00	Prugne, secche					
0813 30 00	Mele, secche					
0813 40 30	Pere, secche	50	illimitata	illimitata		
1001	Frumento (grano) e frumento segalato	esenzione	130 000	230 000	0	(8)
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	esenzione	500	1 000	0	(8)
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina	esenzione	74 500	149 000	0	(8)
1101	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	esenzione	1 500	3 000	0	(8)
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)					
1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)					
1107	Malto	esenzione	5 000	10 000	0	(8)
1209 29 80 1209 99 91 1209 99 99	Altri semi, frutti e spore	esenzione	625	625	0	(9)
1512 11 91 1512 19 91	Oli di girasole	esenzione	4 750	4 750	0	(9)
1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, esclusi quelli di fegato	20	1 125	1 125	0	(9)
1602 20 11 1602 20 19	Fegato di oca o di anatra	69 69	illimitata	illimitata		
ex 1602 50 39 ex 1602 50 80	Preparazioni e conserve di lingua di animali della specie bovina	65 65				
1602 31 1602 32 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili	esenzione	900	975	75	(8) (9)
1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie suina domestica	20	2 125	2 125	0	(9)
1602 50	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina	esenzione	250	500	0	(8)
2001 10 00 2001 90 60 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2001 90 93 2001 90 96	Cetrioli e cetriolini, conservati Altri ortaggi o legumi e altre frutta, conservati	20	250	250	0	(9)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori conservati	20	700	700	0	⁽⁹⁾
2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus	esenzione	250	250	0	⁽⁹⁾
2005 40 00	Piselli	20	250	250	0	⁽⁹⁾
2007 10 99 2007 99 10 2007 99 98	Altre preparazioni omogeneizzate Puree e paste di prugne Altre preparazioni	esenzione	2 400	2 600	200	⁽⁹⁾
ex 2007 91 90 2007 99 31	Altre, escluse le confetture e marmellate di arancia Confetture di ciliege	70 83	illimitata	illimitata		⁽⁷⁾
ex 2007 99 39	Preparazioni di frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90	27				⁽⁷⁾
2008 60 61	Ciliege acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	70	illimitata	illimitata		
2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70	Tabacco	20	4 375	4 375	0	⁽⁹⁾

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

⁽⁴⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

⁽⁵⁾ Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

⁽⁶⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato del presente allegato.

⁽⁷⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁸⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

⁽⁹⁾ I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

ALLEGATO dell'allegato Ab)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Romania, vengono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
ex 0810 10 00	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	54,4
ex 0810 20 10	Lamponi, freschi, destinati alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 90 95	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	57,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	79,6
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	62,8
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	44,8

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità rumene per consentire loro di rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o della Romania, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO Ba)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità sono aboliti — codici tariffari della Romania ⁽¹⁾

0101	0507 10 00	0802 22 00	1202 10	1516 10	2008 99 41
0102 10	0507 90 00	0802 40 00	1202 20 00	1518 00 31	2008 99 46
0102 90 90	0508 00 00	0802 50 00	1207 30	1518 00 39	2008 99 47
0103 10 00	0509 00 10	0802 90	1207 40	1522 00 91	2008 99 49
0103 91 90	0510 00 00	0803	1207 50 90	1522 00 99	2008 99 51
0103 92 90	0511 91	0804	1207 60	1602 41 90	2008 99 61
0104	0511 99	0805	1207 91 10	1602 42 90	2008 99 62
0106	0601	0806 20	1209 21 00	1602 49 90	2009 21 00
0203 11 90	0602 30 00	0807 20 00	1209 22 10	1602 90 31	2009 29 19
0203 12 90	0602 90 10	0808 10 10	1209 22 80	1602 90 41	2009 29 99
0203 19 90	0602 90 20	0809 40 90	1209 23	1602 90 72	2009 31 19
0203 21 90	0602 90 30	0810 40 10	1209 24 00	1602 90 74	2009 31 51
0203 22 90	0602 90 41	0810 40 50	1209 25 10	1602 90 76	2009 31 59
0203 29 90	0602 90 45	0810 40 90	1209 25 90	1602 90 78	2009 31 91
0204	0602 90 49	0810 50 00	1209 26 00	1602 90 98	2009 31 99
0205	0602 90 51	0810 60 00	1209 29 50	1603	2009 39 19
0206 10 91 ⁽²⁾	0602 90 59	0810 90	1209 30 00	1703	2009 39 39
0206 10 99 ⁽²⁾	0604	0811 90 70	1209 91	2001 90 10	2009 39 55
0206 21 00 ⁽²⁾	0704 20 00	0811 90 85	1209 99 10	2001 90 20	2009 39 59
0206 22 00 ⁽²⁾	0706 90 30	0812 10 00	1211 90	2001 90 65	2009 39 95
0206 29 99 ⁽²⁾	0709 20 00	0812 90 20	1212 10	2001 90 91	2009 39 99
0206 30 80	0709 52 00	0812 90 30	1213 00 00	2003 20 00	2009 41 91
0206 41 80	0709 59 10	0812 90 40	1214 10 00	2003 90 00	2009 41 99
0206 49 80	0709 59 30	0812 90 50	1214 90	2004 90 30	2009 49 19
0206 80 91	0709 60 91	0812 90 60	1301 10 00	2005 60 00	2009 49 93
0206 80 99	0709 60 95	0812 90 70	1301 20 00	2005 90 10	2009 49 99
0206 90 91	0709 60 99	0812 90 99	1301 90	2005 90 50	2301
0206 90 99	0709 90 20	0813 40 50	1302 11 00	2005 90 75	2302 50 00
0208	0709 90 31	0813 40 60	1302 14 00	2006 00 10	2304 00 00
0210 91 00	0709 90 40	0813 40 70	1302 19 05	2006 00 91	2305 00 00
0210 92 00	0709 90 50	0813 40 95	1302 19 98	2006 00 99	2306 10 00
0210 93 00	0710 80 10	0813 50 12	1302 32 90	2008 11	2306 20 00
0210 99 10	0710 80 61	0813 50 31	1302 39 00	2008 19 11	2306 41 00
0210 99 21	0710 80 69	0813 50 99	1401	2008 19 13	2306 50 00
0210 99 29	0710 80 85	0814 00 00	1402 00 00	2008 19 51	2306 60 00
0210 99 31	0711 20	0901	1403 00 00	2008 19 59	2306 70 00
0210 99 39	0711 30 00	0904 20 10	1404	2008 19 93	2306 90
0210 99 59	0711 90 10	0904 20 30	1502	2008 20 19	2307 00 11
0210 99 60	0712 31 00	0909 10 00	1503	2008 20 39	2307 00 90
0407 00 90	0712 32 00	0909 40 00	1504	2008 20 51	2308 00 11
0408 11 20	0712 33 00	0909 50 00	1509 10 10	2008 20 59	2308 00 40
0408 19 20	0712 39 00	0910 20	1509 90 00	2008 20 71	2308 00 90
0408 91 20	0713 20 00	0910 40 11	1510 00 10	2008 20 79	2309 90 10
0408 99 20	0713 40 00	0910 40 13	1510 00 90	2008 20 91	2309 90 20
0410 00 00	0713 50 00	0910 40 19	1512 21	2008 20 99	2309 90 31
0501 00 00	0714 20	1102 90 90 ⁽²⁾	1512 29	2008 30	2309 90 41
0502 90 00	0714 90 90	1103 19 90 ⁽²⁾	1515 21	2008 92 72	2309 90 51
0503 00 00	0801	1103 20 90 ⁽²⁾	1515 30	2008 99 11	2309 90 91
0504 00 00	0802 11	1106 10 00	1515 40 00	2008 99 19	
0505 10 10	0802 12	1106 30	1515 50	2008 99 25	
0506	0802 21 00	1108 20 00	1515 90	2008 99 26	

⁽¹⁾ Quali definiti nell'ordinanza d'urgenza n. 171/2001, MO I n. 848/29 del 29.12.2001.⁽²⁾ I dazi doganali all'importazione di questi prodotti sono aboliti, a condizione che non fruiscono di restituzioni all'esportazione.

ALLEGATO Bb)

Le importazioni in Romania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice tariffario della Romania	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% dazio ad valorem)	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0102 90 41 ex 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59	Giovenche (bovine femmine che non hanno ancora figliato), di peso superiore a 220 kg	18,8	illimitata	illimitata		
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	2 000	4 000	0	(*)
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, freschi o refrigerati	esenzione	50	100	0	(*)
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, congelati					
0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate					
0210 99 51	Pezzi detti onglets" e "hampes di animali della specie bovina					
0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105	esenzione	3 600	3 900	300	(*) (4)
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	18,8	illimitata	illimitata		
0402 10 19 0402 21 11 0402 21 19 0402 21 91	Latte e crema di latte, in polvere o in altre forme solide	15 18,8 18,8 18,8	1 500	1 500	0	(4)
	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao Altri, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	18,8	illimitata	illimitata		
	Siero di latte, in polvere o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	18,8	illimitata	illimitata		
0405 10 0405 90	Burro e altre materie grasse del latte	18,8	1 900	1 900	0	(4)
0406	Formaggi e latticini	esenzione	2 400	2 600	200	(*) (4)
0602 10	Talee senza radici e marze	15	illimitata	illimitata		
ex 0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate, di categorie biologiche superiori	esenzione	illimitata	illimitata		
0701 90 50 0701 90 90	Patate, fresche o refrigerate, non destinate alla semina e altre diverse da quelle destinate alla fabbricazione della fecola	18,8	20 000	20 000	0	(4)
0709 10 0709 90 39	Carciofi, freschi o refrigerati Olive, destinate alla produzione di olio	18,8	illimitata	illimitata		
ex 0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 14 luglio (esclusa la varietà Emperor, unicamente dal 1° al 31 gennaio)	esenzione	illimitata	illimitata		

Codice tariffario della Romania	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% dazio ad valorem)	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 1001 10 00	Frumento (grano) duro destinato alla semina	esenzione	illimitata	illimitata		
ex 1001	Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il frumento (grano) duro destinato dalla semina	esenzione	125 000	125 000	0	(*) (4)
1002 00 00	Segala	18,8	30 000	30 000	0	(4)
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	18,8	1 118	1 118	0	(4)
1003 00 90	Orzo non destinato alla semina	18,8	55 882	55 882	0	(4)
1005 10	Granturco destinato alla semina	esenzione	1 000	1 000	0	(*) (4)
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina	esenzione	24 500	49 000	0	(*)
1006	Riso	esenzione	10 000	10 000	0	(4)
1102 30 00	Farina di riso					
1103 19 50	Semole e semolini di riso					
1103 20 50	Agglomerati in forma di pellets di riso					
1101	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	esenzione	1 500	3 000	0	(*)
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)					
1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)					
1107	Malto	esenzione	5 000	10 000	0	(*)
1204 00 10	Semi di lino destinati alla semina	esenzione	illimitata	illimitata		(2)
1209 10 00	Semi di barbabietole da zucchero	esenzione	illimitata	illimitata		(3)
1509 10 90	Olio d'oliva vergine, diverso dall'olio di oliva vergine lampante	18,8	illimitata	illimitata		
1515 11 00	Olio greggio di lino	18,8	illimitata	illimitata		
1602 20 90	Preparazioni di fegato, diverse da quelle di fegato d'oca o di anatra	18,8	illimitata	illimitata		
1602 49 19	Preparazioni di carni di animali della specie suina domestica, altre					
	Preparazioni e conserve di carni di volatili	esenzione	600	650	50	(*) (4)
1602 50	Preparazioni di carni di animali della specie bovina	esenzione	250	500	0	(*)
1701 11	Zuccheri greggi di canna	18,8	20 000	20 000	0	(4)
1701 12	Zuccheri greggi di barbabietola					
1701 99	Zuccheri bianchi o altri, senza aggiunta di aromatizzanti né di coloranti					
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti	esenzione	illimitata	illimitata		(2)
2005 70	Olive, preparate o conservate	esenzione	5 000	5 000	0	(4)

Codice tariffario della Romania	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% dazio ad valorem)	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
2007 91 2007 99 35 2007 99 51	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di lamponi Puree e paste di marroni	18,8	illimitata	illimitata		
2009 11 2009 19 2009 29 11 2009 29 91 2009 31 11 2009 39 11 2009 39 31 2009 39 51 2009 41 10 2009 49 11 2009 49 30 2009 49 91	Succhi di arancia congelati Altri succhi di arancia Succhi di pompelmo succhi di agrumi Succhi di limone Succhi di ananasso	18,8	illimitata	illimitata		
2401 10 10 2401 10 20 2401 10 60 2401 10 70 2401 20 10 2401 20 20	Tabacchi non lavorati	18,8	2 500	2 500	0	(4)

(*) La designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici. Laddove vengono indicati «ex» codici, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice e della corrispondente descrizione.

(1) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

(2) Qualora venga aumentato il dazio doganale applicabile erga omnes, il dazio preferenziale per le importazioni originarie della Comunità può essere fissato al 75 % del dazio doganale applicabile erga omnes, fatta salva un'aliquota massima di 18,8 % ad valorem.

(3) Qualora venga aumentato il dazio doganale applicabile erga omnes, il dazio preferenziale per le importazioni originarie della Comunità può essere fissato al 75 % del dazio doganale applicabile erga omnes, fatta salva un'aliquota massima di 15 % ad valorem.

(4) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2002

relativa alla declassificazione di talune parti del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985

(2003/19/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

considerando quanto segue:

- (1) Con le decisioni del 14 dicembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 REV] e del 23 giugno 1998 [SCH/Com-ex (98) 17] il comitato esecutivo, istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, al quale il Consiglio si è sostituito a norma dell'articolo 2 del protocollo Schengen, ha conferito carattere «riservato» al manuale Sirene, la cui versione definitiva è stata adottata con decisione di detto comitato esecutivo in data 28 aprile 1999 [SCH/Com-ex (99) 5].
- (2) Il manuale Sirene e le decisioni del comitato esecutivo riguardanti la sua classificazione fanno parte dell'acquis di Schengen, quale definito dalla decisione 1999/435/CE del Consiglio del 20 maggio 1999.
- (3) Talune parti del manuale Sirene dovrebbero essere declassificate.
- (4) Talune parti del manuale Sirene dovrebbero essere declassate a «Restreint UE».
- (5) Vanno abrogate le decisioni SCH/Com-ex (93) 22 REV e SCH/Com-ex (98) 17 del comitato esecutivo in quanto relative alla classificazione del manuale Sirene, in modo che le future decisioni che la riguardassero possano essere prese secondo le consuete norme in materia di classificazione dei documenti di cui alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il manuale Sirene è declassificato, ad eccezione del punto 2.3 e degli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Articolo 2

Il punto 2.3 del manuale Sirene, nonché gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono classificati «Restreint UE».

*Articolo 3*Le parti declassificate del manuale Sirene sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

1. Le decisioni SCH/Com-ex (93) 22 REV e SCH/Com-ex (98) 17 del comitato esecutivo Schengen, rispettivamente del 14 dicembre 1993 e del 23 giugno 1998, sono abrogate in quanto relative al manuale Sirene.

2. Le future decisioni sulla classificazione del manuale Sirene saranno prese secondo le disposizioni della decisione 2001/264/CE.

*Articolo 5*La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2002.

*Per il Consiglio**La Presidente*

L. ESPERSEN

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2002

relativa all'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 5304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/26/CE (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese residenti in uno Stato membro e aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa o in paesi terzi i cui uffici nazionali d'assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 3 della quarta direttiva, ciascuno Stato membro costituisce o riconosce entro il 20 gennaio 2002 un organismo di indennizzo incaricato del risarcimento nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio nella liquidazione del sinistro. Inoltre, come previsto all'articolo 7, la persona lesa può richiedere l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione.

(3) Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della quarta direttiva, l'organismo d'indennizzo di uno Stato membro che ha indennizzato una persona lesa residente in tale Stato membro acquisisce un credito per la somma pagata a titolo di indennizzo nei confronti dell'organismo d'indennizzo dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto della presunta parte responsabile.

(4) In virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della quarta direttiva, l'entrata in vigore dell'articolo 6 della quarta direttiva è subordinato alla conclusione di un accordo fra gli organismi di indennizzo istituiti o approvati dagli Stati membri che definisca le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso.

(5) Tutti gli Stati membri hanno designato gli organismi di indennizzo incaricati di risarcire le persone lese nei casi di cui all'articolo 1 della quarta direttiva assicurazione autoveicoli, come stabilito dal relativo articolo 6. Un accordo fra questi organismi di indennizzo conformemente a tale disposizione è stato concluso il 29 aprile 2002 a Bruxelles e notificato alla Commissione europea con lettera del 19 luglio 2002, entro il termine stabilito dall'articolo 10, paragrafo 3, della stessa direttiva.

(6) L'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), invita la Commissione a fissare la data a partire dalla quale prende effetto l'articolo 6 della quarta direttiva, e la Commissione ha già accertato, dopo aver consultato il comitato delle assicurazioni, la conclusione dell'accordo.

(7) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della quarta direttiva assicurazione autoveicoli, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro il 20 gennaio 2003,

⁽¹⁾ GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 della direttiva 2000/26/CE prende effetto dal 20 gennaio 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2002

che modifica la decisione 2002/673/CE recante approvazione dei programmi relativi all'effettuazione negli Stati membri di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

[notificata con il numero C(2002) 5488]

(2003/21/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità destinato all'attuazione di misure tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria e per la formazione o il perfezionamento nel settore veterinario.
- (2) La decisione 2002/649/CE della Commissione ⁽³⁾ dispone che negli Stati membri vengano effettuate indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e fissa il contributo finanziario della Comunità per tali indagini al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e l'analisi dei campioni, nei limiti di un massimale di 500 000 EUR per l'insieme degli Stati membri.
- (3) La decisione 2002/673/CE della Commissione ⁽⁴⁾ approva il programma di uno Stato membro e prevede formulari standard in cui riportare i risultati e i costi del programma attuato in ciascuno Stato membro.
- (4) Tutti gli Stati membri hanno nel frattempo presentato i loro programmi, che sono stati esaminati dalla Commissione e da un esperto del laboratorio comunitario di riferimento.
- (5) Occorre pertanto modificare la decisione 2002/673/CE al fine di approvare ufficialmente i programmi degli Stati membri e determinare il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma approvato.

- (6) Occorre prorogare al 15 ottobre 2003 il termine per la presentazione delle relazioni dei risultati delle indagini per meglio coprire le indagini relative ai volatili selvatici.
- (7) Occorre altresì modificare una delle tabelle utilizzate dagli Stati membri per riportare i risultati delle indagini in relazione alle varie categorie esaminate e correggere un errore in tale tabella.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/673/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 3, la data del «30 settembre 2003» è sostituita dalla data del «15 ottobre 2003».
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
- 3) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.⁽³⁾ GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38.⁽⁴⁾ GU L 228 del 24.8.2002, pag. 27.

ALLEGATO I

Elenco degli Stati membri per i quali sono stati approvati i programmi di effettuazione delle indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

(in euro)

Stati membri	Periodo	Massimale
Austria — AT	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	24 500
Belgio — B	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	12 600
Danimarca — DK	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	29 500
Finlandia — FI	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	19 700
Francia — F	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	28 700
Germania — D	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	74 400
Grecia — EL	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	37 600
Irlanda — IRL	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	17 800
Italia — I	1° agosto 2002 — 30 giugno 2003	31 800
Lussemburgo — L	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	1 500
Paesi Bassi — NL	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	22 800
Portogallo — P	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	32 900
Spagna — E	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	42 100
Svezia — SE	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	25 200
Regno Unito — UK	30 dicembre 2002 — 15 ottobre 2003	98 900
Totale		500 000

ALLEGATO II

RELAZIONE FINALE SUGLI ALLEVAMENTI AVICOLI SOTTOPOSTI A CAMPIONAMENTO ⁽⁴⁾

(salvo anatre e oche)

Esame sierologico secondo il punto 1 A.1 delle linee guida in allevamenti di polli da carne/tacchini da ingrasso/polli da riproduzione/tacchini da riproduzione/galline ovaiole/ratiti/selvaggina di penna d'allevamento (fagiani, pernici, quaglie ...)/«animali da cortile»/altro [cancellare le voci non pertinenti]

UTILIZZARE UN FORMULARIO PER CIASCUNA CATEGORIA

Regione ⁽⁵⁾	Numero totale di allevamenti ⁽⁶⁾	Numero totale di allevamenti sottoposti a campionamento	Numero totale di allevamenti positivi	Numero totale di allevamenti positivi per il sottotipo H5	Numero totale di allevamenti positivi per il sottotipo H7
Totale					

Stato membro: Data: Periodo da: a:

⁽⁴⁾ Per allevamento si intende branco o azienda, a seconda del contesto.
⁽⁵⁾ Regione come definita nel programma approvato dello Stato membro.
⁽⁶⁾ Numero totale di allevamenti di una categoria di pollame in una regione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002

relativa all'acquisto da parte della Comunità di vaccini contro la peste suina classica e alla costituzione di una riserva comunitaria di tali vaccini

[notificata con il numero C(2002) 5490]

(2003/22/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica costituisce una minaccia per le popolazioni di suini domestici e selvatici nella Comunità.
- (2) La comparsa di focolai di peste suina classica negli allevamenti di suini domestici può dar luogo a conseguenze molto gravi e provocare danni economici ingenti nella Comunità, soprattutto nelle zone ad elevata densità di suini.
- (3) Le modalità d'applicazione della vaccinazione d'emergenza negli allevamenti suinicoli sono fissate alla direttiva 2001/89/CE.
- (4) In conformità della decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica ⁽⁴⁾, non esistono prove discriminatorie adeguate per distinguere i suini vaccinati da quelli naturalmente infetti dal virus della peste suina classica. Pertanto non è attualmente possibile fare efficacemente ricorso a vaccini marcatori contro tale malattia in caso di vaccinazione d'emergenza.
- (5) È opportuno acquistare un adeguato numero di dosi di vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica e adottare disposizioni per il magazzinaggio e la rapida distribuzione del vaccino stesso in caso di vaccinazione d'emergenza negli allevamenti di suini domestici.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità acquista quanto prima possibile 1 000 000 di dosi di vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica.
2. La Comunità adotta le disposizioni concernenti il magazzino e la distribuzione del vaccino di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il costo massimo delle misure previste all'articolo 1 è fissato a 300 000 EUR.

Articolo 3

Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono attuate dalla Commissione in collaborazione con il fornitore designato tramite bando di gara.

Articolo 4

1. La Commissione stipula al più presto dei contratti per l'attuazione delle misure di cui agli articoli 1 e 3.
2. Il direttore generale della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare i contratti di cui al paragrafo 1 a nome della Commissione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2002

relativa ad un contributo alla macellazione obbligatoria di animali, fra il 1° luglio e il 31 ottobre 2001, per via dell'fta epizootica nel Regno Unito*[notificata con il numero C(2002) 5491]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2003/23/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2001 si sono manifestati nel Regno Unito focolai di ftta epizootica. L'insorgenza della malattia rappresenta un serio pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Allo scopo di prevenire la diffusione della malattia e di favorirne l'eradicazione, la Comunità può contribuire alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(2) Non appena la presenza dell'ftta epizootica è stata confermata ufficialmente, le autorità britanniche hanno riferito di aver adottato le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e applicato immediatamente le disposizioni pertinenti della direttiva 85/511/CE ⁽³⁾.

(3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(4) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le misure previste siano efficacemente attuate e che le autorità trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

(5) Il contributo finanziario per l'eradicazione dell'ftta epizootica nel Regno Unito nel 2001, relativo ai focolai di ftta epizootica manifestatisi fino al 30 giugno 2001 è stato fissato dalla decisione 2001/654/CE della Commissione ⁽⁵⁾.

(6) Focolai di ftta epizootica sono comparsi nel Regno Unito anche dopo il 30 giugno 2001. È stato fissato un contributo finanziario supplementare per l'eradicazione di tali focolai.

(7) Poiché l'importo dei costi ammissibili è versato in euro, occorre fissare un tasso di cambio.

(8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 11 della decisione 90/424/CE, il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'indennizzo adeguato dei proprietari obbligati a macellare i loro animali nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di ftta epizootica manifestatisi fra il 1° luglio e la fine di ottobre 2001.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità è erogato in base:

a) ai documenti d'appoggio relativi alle disposizioni adottate nel periodo di cui all'articolo 1; tali documenti sono trasmessi entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui lo Stato membro riceve notifica della presente decisione;

b) alle risultanze dei controlli della Commissione di cui all'articolo 4.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 contengono una relazione finanziaria. La relazione finanziaria tiene conto delle categorie di animali distrutti, o abbattuti e distrutti, in ciascuna azienda a causa dell'ftta epizootica. La relazione è fornita su supporto elettronico secondo quanto disposto nell'allegato.

3. Ai fini della presente decisione, per «indennizzo adeguato» si intende un indennizzo pari al valore degli animali immediatamente prima della contrazione della malattia.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 28.8.2001, pag. 16.

Articolo 3

L'importo dei costi ammissibili è fissato in euro al tasso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il primo giorno lavorativo del mese in cui è pervenuta la domanda di pagamento.

Articolo 4

La Commissione può effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l'applicazione delle misure suddette e le corrispondenti spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri delle risultanze dei controlli effettuati.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2002
relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato

[notificata con il numero C(2002) 5496]

(2003/24/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto SHIFT) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 37 e 37 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽⁷⁾, mira a garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle comunicazioni elettroniche e a facilitare l'uso di questa forma di comunicazione da parte delle amministrazioni nazionali e comunitarie, sia tra loro che con i cittadini e gli operatori economici.
- (2) La decisione 92/563/CEE della Commissione, del 19 novembre 1992, concernente la base di dati sulle condizioni comunitarie d'importazione prevista dal progetto SHIFT ⁽⁸⁾ affida alla Commissione il compito di mettere a punto le basi di dati pertinenti.
- (3) La decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO) ⁽⁹⁾ definisce i principi della rete di comunicazione tra le unità veterinarie.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 113.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 361 del 10.12.1992, pag. 45.

⁽⁹⁾ GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

- (4) Diversi lavori svolti a livello comunitario nell'ambito di studi e seminari hanno evidenziato che è necessario rivedere l'architettura della rete ANIMO per procedere alla creazione di un sistema integrato delle varie applicazioni informatiche esistenti nel settore veterinario.
- (5) La risoluzione A5-0396/2000 del Parlamento europeo sulla relazione speciale n. 1/2000 ⁽¹⁰⁾ della Corte dei conti sulla peste suina classica chiede che la rete ANIMO sia gestita ed elaborata interamente sotto il controllo della Commissione e che vi siano apportate modifiche in ottemperanza alle osservazioni della Corte.
- (6) Per ottimizzare le funzionalità e le interfacce utenti, gli Stati membri devono essere direttamente implicati nell'elaborazione di un sistema informatico veterinario integrato.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità procede quanto prima alla creazione di un sistema informatico che integra nell'ambito di un'unica architettura le funzionalità dei sistemi ANIMO e SHIFT. Le specifiche tecniche di detto sistema sono espone in allegato.

Articolo 2

1. In una prima fase, la Commissione elabora le specifiche del nuovo sistema ANIMO, procede alla sua analisi e presenta un prototipo.

Per questa prima fase è stanziato un importo di 200 000 EUR.

2. In una seconda fase, la Commissione elabora il nuovo sistema ANIMO e mette la base di dati a disposizione degli Stati membri.

3. La Commissione sviluppa ed integra altresì nel nuovo sistema informatico il sistema SHIFT, in particolare le funzionalità indispensabili all'assunzione delle decisioni a livello dei posti d'ispezione frontaliere, sia sotto il profilo regolamentare che dell'analisi dei rischi.

⁽¹⁰⁾ GU C 85 del 23.3.2000, pag. 1.

Articolo 3

Il direttore generale preposto alla direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare, in nome della Commissione europea, i contratti necessari per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'architettura dei sistemi d'informazione della DG «Salute e tutela dei Consumatori» è basata su una tecnologia n-tiers, con un browser cliente, un server web per la presentazione delle informazioni e un server della base di dati ORACLE distinto. Le applicazioni strategiche sono sviluppate in JAVA con il prodotto BEA Weblogic. Il protocollo di rete è IP, con possibilità di ricorso — per ragioni di sicurezza — ad una rete privata di dati TESTA II e a protocolli di sicurezza del tipo Secure Socket Layer (SSL) o Public Key Infrastructure (PKI). Gli scambi di dati tra applicazioni sono realizzati secondo lo standard XML.

I rapporti statistici sono sviluppati con Business Object e un software cartografico.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'Oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'Oltremare»)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 348 del 21 dicembre 2002)

Il seguente allegato va aggiunto al regolamento (CE) n. 2304/2002:

«ALLEGATO

MODELLO DI DOCUP PER PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE**Parte A: Strategia di cooperazione**

Sintesi

Capitolo 1: Obiettivi della cooperazione CE

Capitolo 2: Agenda politica dei PTOM

Capitolo 3: Valutazione della situazione politica, economica e sociale

Capitolo 4: Valutazione della cooperazione CE passata e in corso

Capitolo 5: Strategia di risposta

Parte B: Programma indicativo

Capitolo 6: Programma indicativo

Il testo completo, inclusi la sintesi e i capitoli 1-6, non dovrebbe superare le 10 pagine circa, più gli allegati.

PARTE A: STRATEGIA DI COOPERAZIONE**Sintesi**

Il DOCUP dovrebbe iniziare con una sintesi di mezza pagina, che dovrebbe illustrare le principali sfide dei PTOM a medio e lungo termine, gli obiettivi più importanti del DOCUP, le ragioni principali della scelta del settore principale e della distribuzione complessiva dei fondi.

Capitolo 1: Obiettivi della cooperazione CE

In questa sezione, sono indicati chiaramente gli obiettivi generali della cooperazione CE, quali indicati nel trattato CE, nei regolamenti CE, negli accordi internazionali e nella recente dichiarazione sulla politica di sviluppo CE.

Capitolo 2: Agenda politica dei PTOM

In questo capitolo dovrebbero essere illustrati brevemente gli obiettivi del governo, quali specificati nei documenti politici ufficiali, i piani a medio e lungo termine, le strategie di riforma o i programmi di sviluppo. Sarebbe opportuno concludere indicando come il governo propone di raggiungere questi obiettivi.

Capitolo 3: Valutazione della situazione politica, economica e sociale

Dovrebbero essere trattati i principali sviluppi/questioni di politica interna e gli aspetti pertinenti del contesto esterno, inclusi la situazione politica, gli aspetti commerciali, la situazione socioeconomica, gli aspetti ambientali e, infine, la sostenibilità delle politiche attuali e le sfide a medio termine. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla valutazione della gestione della spesa pubblica e degli appalti pubblici.

Tale esercizio dovrebbe essere analitico e non soltanto descrittivo. L'analisi dovrebbe essere aperta al dialogo e elaborata in stretta collaborazione con altri donatori (se possibile) e dovrebbe coinvolgere anche i privati.

Capitolo 4: Valutazione della cooperazione CE passata e in corso

Nel capitolo bisognerebbe descrivere brevemente i risultati e gli insegnamenti tratti dalla cooperazione CE passata e da quella in corso. Bisognerebbe tenere conto delle raccomandazioni scaturite nelle pertinenti valutazioni sui PTOM e su settori e progetti specifici.

In un paragrafo (mix di politiche CE) sarebbe opportuno valutare le relazioni tra il DOCUP e gli altri strumenti, risorse e politiche comunitari. Dovrebbero essere indicati i programmi degli Stati membri UE e degli altri donatori (se del caso).

Capitolo 5: Strategia di risposta

In questo capitolo dovrebbero essere indicate le scelte strategiche della cooperazione CE, specificando in quali aree/settori si concentrerà l'assistenza. La scelta dovrebbe basarsi logicamente:

- **sugli obiettivi della politica CE,**
- su un'**analisi** della situazione del PTOM e della sua **strategia di sviluppo**, tenendo conto della pertinenza e della sostenibilità della strategia di sostegno,
- sulle conclusioni raggiunte nel contesto di ogni esercizio di analisi "**mix di politiche**"/**coerenza**,
- sugli importi indicativi dei **fondi** disponibili,
- **sugli insegnamenti tratti** dalle attività CE realizzate in passato e da quelle in corso;
- **sulla complementarità** con l'assistenza di altri importanti donatori e con i programmi del governo. L'assistenza comunitaria dovrebbe concentrarsi in settori in cui ha un **vantaggio comparativo** o particolare **competenza**.

PARTE B: PROGRAMMA INDICATIVO

Capitolo 6: Programma indicativo

Il capitolo illustra il programma indicativo PTOM, basato e pienamente coerente con l'analisi strategica. Il programma indicativo è parte integrante del DOCUP e dovrebbe essere costituito dalle seguenti sezioni:

Dotazioni finanziarie

Nella sezione deve figurare una ripartizione degli importi indicativi accantonati nel quadro del 9° FES per il settore principale ed eventualmente per altri settori. Dovrebbero essere inclusi anche i saldi non impegnati provenienti dai FES precedenti, che dovrebbero essere usati per le priorità indicate nella strategia. Il programma indicativo potrebbe anche precisare che può essere finanziata un'azione specifica attraverso linee di bilancio e identificare settori a cui destinare questo sostegno, pur specificando che il finanziamento attraverso le linee di bilancio è soggetto a norme e regolamenti specifici e dipende dalla disponibilità dei fondi. Infine, va chiarito che il 9° FES include anche il dispositivo per gli investimenti come strumento di finanziamento gestito dalla Banca europea per gli investimenti, ma che detto strumento non fa parte del programma indicativo. Tutti gli importi devono essere indicati in euro.

Settore principale

Questa sezione dovrebbe fornire informazioni sugli obiettivi specifici e sui risultati previsti per il settore principale ed eventualmente per altri settori, nonché sulle principali forme di aiuto previste. Dovrebbe includere anche le misure politiche/di accompagnamento adottate dal governo come contributo all'attuazione della strategia di risposta. Dovrebbe essere indicato l'importo destinato ad ogni settore. Occorrerebbe valutare i vantaggi dell'impostazione basata sull'aiuto al bilancio rispetto ad altri metodi, e dovrebbe essere indicato il metodo più efficace. Una conclusione generale a favore del meccanismo dell'aiuto al bilancio (diretto o attraverso un fondo fiduciario o un altro sistema) sarebbe comunque oggetto di una valutazione della gestione finanziaria pubblica, e degli appalti pubblici nel settore principale, che dovrebbe essere effettuata prima della presentazione della proposta di finanziamento.

Indicatori

Nei settori politici coperti dal settore principale dovrebbero essere individuati gli indicatori di input, output, risultato, e, nei limiti del possibile, di impatto. Gli indicatori dovrebbero tenere conto dei criteri SMART (specifici, misurabili a breve/medio termine, raggiungibili, realistici e con scadenze precise) e includere un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, per consentire dei confronti al momento dei riesami annuali, intermedi e finali.

Questioni trasversali

Occorre prestare attenzione alle questioni trasversali (genere, ambiente, sviluppo istituzionale e potenziamento delle capacità) nei settori dell'assistenza.

Il programma indicativo dovrebbe essere integrato da una serie di tabelle:

- un **quadro dell'assistenza** per il settore principale, precisando indicatori, fonti di verifica e ipotesi. Per i settori politici coperti dal settore principale dovrebbero essere individuati indicatori di input, output, risultato, e, nei limiti del possibile, d'impatto. Gli indicatori devono tenere conto dei criteri SMART (specifici, misurabili a breve/medio termine, raggiungibili, realistici e con scadenze precise) e includere un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, per consentire dei confronti al momento dei riesami annuali, intermedi e finali,
 - un **calendario indicativo per gli impegni e le erogazioni**,
 - un **calendario delle attività.**»
-